

DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE ED ECONOMIA
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN “MANAGEMENT E COMUNICAZIONE
D’IMPRESA” (CLASSE LM-77)

Indice:

Art. 1 – Premesse e finalitàpag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione.....	pag. 1
Art. 3 - Organizzazione didattica	pag. 2
Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale.....	pag. 2
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto.....	pag. 2
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi.....	pag. 4
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti.....	pag. 4
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti.....	pag. 4
Art. 9 – Piani di studio	pag. 5
Art. 10 – Prova finale	pag. 5
Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale.....	pag. 5
Art. 12 – Tutorato	pag. 6
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica	pag. 6
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi.....	pag. 6
Art. 15 - Norme finali e transitorie.....	pag. 6

Art. 1 - Premesse e finalità
<p>1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea magistrale in Management e Comunicazione D’Impresa, LM-77, di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all’indirizzo http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html</p>
<p>2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Comunicazione ed Economia, di seguito indicato Dipartimento. L’organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea e lauree magistrali in Marketing e Organizzazione d’Impresa e Management e Comunicazione d’Impresa di seguito indicato con CCdS. È fatta salva la possibilità che le decisioni di competenza del Consiglio di corso di laurea vengano assunte direttamente dal Consiglio di Dipartimento.</p>
<p>3. Le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l’eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione sono consultabili on line sul portale www.university.it, nonché sul portale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.</p>
Art. 2 - Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione
<p>1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di una laurea o un diploma universitario di durata triennale, o di un altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, unitamente ai requisiti curriculari e a una adeguata preparazione personale, secondo quanto specificato nei successivi commi 2 e 3. Nel caso in cui, per la coorte di immatricolati di riferimento, sia previsto il numero programmato, l’accesso al CdS avviene nel limite dei posti disponibili e secondo le modalità indicate nell’apposito bando di ammissione pubblicato sul sito dell’Ateneo.</p>
<p>2. In conformità a quanto previsto nell’ordinamento didattico del CdS, gli studenti che intendono iscriversi devono preventivamente possedere i seguenti requisiti curriculari:</p> <p>a) Aver conseguito una laurea triennale in una delle seguenti classi (o lauree equipollenti): Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (LT-16 DM 16 marzo 2007; LT 19 DM 04 agosto 2000); Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale (L-18 DM 16 marzo 2007; LT 17 DM 04 agosto 2000); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36 DM 16 marzo 2007; LT 15 DM 04 agosto 2000); Scienze Economiche (L-33 DM 16 marzo 2007; LT 28 DM 04 agosto 2000).</p>

<p>b) Aver conseguito una laurea triennale in una classe diversa da quelle sopraindicate in cui sia stata acquisita una dotazione minima di 15 CFU nei settori scientifico disciplinari SECS-P/07 (ECON-06/A), SECS-P/08 (ECON-07/A), SECS-P/10 (ECON-08/A); 6 CFU nei settori M-PSI/01 (PSIC-01/A), M-PSI/05 (PSIC-03/A), M-PSI/06 (PSIC-03/B); 15 CFU nei settori INF/01 (INFO-01/A), ING-INF/05 (IINF-05/A), SECS-S/01 (STAT-01/A), SECS-S/03 (STAT-02/A), SECS-S/06 (STAT-04/A), MAT/09 (MATH-06/A).</p>
<p>3. Il possesso dei requisiti curriculari è verificato attraverso l'esame dei titoli. Se la verifica non è positiva, vengono indicate specifiche integrazioni curriculari da colmare, entro i termini assegnati e comunque entro il termine utile per l'iscrizione al CdS, attraverso il sostenimento di prove d'esame.</p>
<p>4. Oltre ai requisiti curriculari, gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono possedere una adeguata preparazione personale in specifiche aree disciplinari indicate nel bando di accesso. La verifica della personale preparazione personale avviene attraverso una prova di ammissione secondo le indicazioni pubblicate sul sito web del Dipartimento.</p>
<p>5. Per i candidati in possesso di titolo di studio straniero, di un diploma di laurea triennale o di titolo di ordinamento previgente al D.M. 509/1999, un'apposita Commissione procede alla valutazione e verifica del possesso delle conoscenze e competenze sulla base della carriera pregressa e della congruità del titolo rispetto ai requisiti curriculari previsti.</p>
<p>Art. 3 - Organizzazione didattica</p>
<p>1. Il CdS può essere articolato in uno o più curricula, che sono attivati secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento. Le relative informazioni sono pubblicate sul portale www.university.it, nonché sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.</p>
<p>2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei due anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili sul portale www.university.it, nonché sul sito www.dce.unimore.it/. Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento. I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili sul portale www.university.it, nonché sul sito www.dce.unimore.it/</p>
<p>3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.</p>
<p>4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).</p>
<p>Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale</p>
<p>1. In permanenza di ordinamento, il CdS prevede l'iscrizione a tempo parziale per gli studenti che ne facciano domanda per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, per tutti gli anni di corso. Tale regime prevede un impegno pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento, fermi restando gli eventuali obblighi di frequenza di cui al successivo art. 5 c. 6. L'opzione resta ferma per due anni accademici.</p>
<p>Art. 5 - Esami e verifiche del profitto</p>
<p>1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente</p>

<p>acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativi.</p>
<p>2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:</p> <ol style="list-style-type: none">1) caratterizzanti;2) affini o integrative;3) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
<p>3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, nonché i relativi criteri di valutazione sono indicati prima dell'inizio delle lezioni dal docente responsabile dell'attività formativa.</p> <p>Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico. Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.</p>
<p>4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.</p>
<p>5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, verrà verificata in uno dei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none">• aver conseguito almeno 6 CFU in lingua inglese nel settore L-LIN/12, con una valutazione espressa in /30 o con un giudizio positivo;• possedere una certificazione linguistica di livello B1 o superiore, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento. In alternativa, è accettata una dichiarazione rilasciata dall'Ateneo di provenienza (Centro Linguistico o Dipartimento) in cui si conferma che il candidato ha raggiunto il livello di competenza linguistica richiesto. <p>I risultati degli stage/tirocini e delle altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro saranno verificati, sia in itinere che al termine del tirocinio. L'esito positivo delle verifiche determinerà l'attribuzione dei crediti formativi previsti.</p> <p>I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati considerando la coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di laurea magistrale, ai sensi del D.M. 26 luglio 2007 n. 386, e verranno riconosciuti in base ad apposite tabelle di conversione tra ECTS e CFU".</p>
<p>6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, non sono previsti obblighi di frequenza e la relativa attestazione viene attribuita d'ufficio.</p>
<p>7. Per ogni attività formativa vengono fissati almeno 6 appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento), ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del Regolamento didattico di Ateneo. Gli appelli per gli esami di profitto sono calendarizzati solo nei periodi in cui il calendario didattico non prevede lezioni. Per ogni attività formativa, può essere prevista una limitazione all'iscrizione ad appelli d'esame nel caso di risultati negativi in appelli precedenti ed in caso di reiterata assenza ingiustificata. Detta limitazione è applicata anche agli studenti fuori corso e opportunamente pubblicizzata nelle schede di insegnamento alla voce "verifica dell'apprendimento".</p>
<p>8. Possono essere previste propedeuticità obbligatorie tra esami, con l'intento di indicare le competenze utili alla piena fruizione della didattica impartita: tali propedeuticità sono indicate nell'apposita pagina</p>

alla voce didattica del sito di Dipartimento www.dce.unimore.it . Possono essere altresì previste incompatibilità tra esami statuari e libera scelta indicati alla voce didattica del sito di Dipartimento www.dce.unimore.it .
9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
Art. 6 - Iscrizione agli anni successivi
<p>1. Per l'iscrizione al secondo anno del CdS, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di frequenze o di CFU.</p> <p>2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.</p> <p>3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per otto anni accademici consecutivi. Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto tutti gli esami e sia in difetto della sola prova finale non incorre nella decadenza dagli studi.</p>
Art. 7 - Iscrizione a singoli insegnamenti
<p>1. Agli interessati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla laurea magistrale è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il corso di studio.</p>
Art. 8 - Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti
<p>1. Il trasferimento da altri Corsi di studio o da altri Atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui.</p> <p>L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCdS secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none">a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari al 100%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS;b) se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari al 100%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS;c) se lo studente proviene da un Corso di studio di altro Ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica (accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) i riconoscimenti dei CFU conseguiti verranno valutati caso per caso;d) se lo studente proviene da un Corso di studio di altro Ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, i riconoscimenti dei CFU conseguiti verranno valutati caso per caso dal CCdS;e) nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre Università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.
<p>2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario.</p> <p>Il voto originario viene confermato anche qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo.</p> <p>In tutti gli altri casi, verrà applicata la media ponderata che terrà conto del voto e dei cfu sia dell'esame originario che dell'integrazione.</p> <p>L'ammissione ad anni successivi al primo è subordinata all'ottenimento di un numero minimo di crediti, 30 cfu per il passaggio al secondo anno, conseguito con il riconoscimento di insegnamenti previsti dal</p>

percorso di studi. Nel calcolo dei crediti si potrà tenere conto dei cfu a libera scelta e non si potrà tenere conto dei crediti per altre attività formative.
Art. 9 - Piani di studio
<p>1. Tutti gli studenti devono completare il piano di studio curriculare con la definizione delle attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con l'ordinamento didattico del corso di studio dell'anno accademico di immatricolazione.</p> <p>2. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte nell'ambito di tutti gli insegnamenti impartiti presso il Dipartimento, purché non già inseriti nel proprio piano di studi e senza sovrapposizione, anche parziale, dei contenuti d'esame, oppure presso altri Dipartimenti dell'Ateneo, previa autorizzazione. Non è ammessa la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato, anche nel caso di attività formative convalidate da precedente carriera.</p> <p>Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.</p> <p>3. I piani di studio individuali vengono compilati online dagli studenti, secondo termini resi noti ogni anno attraverso il sito web del Dipartimento.</p> <p>I termini prevedono due finestre temporali: un periodo compreso tra dicembre e gennaio per il I semestre e uno compreso tra maggio e giugno per il II semestre.</p>
<p>4. Il Presidente del CCdS valuta i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione e si pronuncia in via definitiva entro il 31 luglio. Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto ad essere ascoltato dal Consiglio.</p>
Art. 10 - Prova finale
<p>1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale consiste nella presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.</p> <p>2. La prova finale può essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Presidente del CdS. In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto esteso del lavoro/dell'attività svolto/a in lingua italiana.</p> <p>3. Per ogni studente viene nominato un relatore incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione. L'assegnazione degli argomenti e l'individuazione del docente di cui sopra avvengono in base ad apposita richiesta presentata dagli studenti interessati al relatore scelto e trasmessa all'Ufficio Tesi del Dipartimento.</p>
<p>4. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da non meno di cinque e non più di undici membri (Art. 25, comma 7 del Regolamento Didattico di Ateneo). Si richiama in proposito il Regolamento "Organizzazione delle sedute di laurea magistrale" presente sulla pagina "Tesi di laurea" del sito di Dipartimento (www.dce.unimore.it).</p>
Art. 11 - Conseguimento della laurea magistrale
<p>1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di 120 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.</p>

<p>2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.</p>
<p>3. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma:</p> <p>a) della media ponderata dei voti conseguiti nel curriculum per il numero dei crediti formativi e convertita in centodecimi;</p> <p>b) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale fino a un massimo di 4 punti per tesi compilative e fino a un massimo di 9 punti per tesi sperimentali;</p> <p>c) È comunque prevista l'attribuzione di 1 punto di bonus agli studenti che abbiano svolto il ruolo di rappresentanti, che abbiano partecipato alla formazione e che soddisfino i requisiti previsti nell'ambito del "Progetto Empowerment".</p>
<p>4. È possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del CdS (due anni). È possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative del secondo anno soltanto dopo aver superato quelle del primo.</p>
<p>Art. 12 - Tutorato</p>
<p>1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità a quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. Il CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.</p>
<p>2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge 370/1999.</p>
<p>Art. 13 - Assicurazione della qualità della didattica</p>
<p>1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CCdS vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.</p>
<p>2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.</p>
<p>3. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.</p>
<p>Art. 14 - Trasparenza e conflitto di interessi</p>
<p>1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.unimore.it e www.dce.unimore.it/</p>
<p>2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice.</p> <p>Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.</p>
<p>Art. 15 - Norme finali e transitorie</p>
<p>1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.</p>
<p>2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.</p>

3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento didattico di Ateneo.